



**Ordinamento delle Professioni di Chimico e di Fisico
proposta**

elaborata dalla
**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
CHIMICI E DEI FISICI**

in collaborazione con



SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA



ART. 1

Ordinamento

1. Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, di cui il Consiglio Nazionale dei Chimici assume la denominazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.
2. Gli Ordini dei Chimici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 assumono la denominazione di “Ordini dei Chimici e dei Fisici” e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla stessa legge 11 gennaio 2018, n. 3.
3. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, di cui all'art. 8, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso ciascun Ordine dei Chimici e dei Fisici è istituito l'Albo professionale dei Chimici e dei Fisici, d'ora in avanti chiamato «Albo».
4. Il Ministro della Salute esercita l'alta vigilanza sugli Ordini e sulla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

ART. 2.

Sezioni e titoli professionali

1. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, di cui all'art. 8, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nell'Albo sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

«Chimica» e «Fisica», nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. L'iscrizione all'Albo è accompagnata dalle dizioni: «sezione A – Chimica», «sezione A – Fisica», «sezione B – Chimica», «sezione B – Fisica».
3. Agli iscritti alla sezione A dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico»;
 - b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico».
4. Agli iscritti alla sezione B dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico Junior»;
 - b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico Junior».
5. Nell'Albo sono annotate le eventuali specializzazioni possedute dagli iscritti.

ART. 3

Abilitazione professionale

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico e la conseguente iscrizione all'Albo sono subordinate al superamento dell'apposito esame di Stato.
2. Le tabelle A, B, C e D allegate al presente atto contengono l'elenco delle classi di laurea che permettono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alle professioni e l'iscrizione, rispettivamente, alla sezione A – settore Chimica, alla sezione B – settore Chimica, alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica dell'Albo.
3. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici cura l'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 2 al fine di adeguarle alle disposizioni vigenti in materia di classi di laurea, nel rispetto, anche temporale, dei decreti del Ministero



dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in materia.

4. Le tabelle aggiornate ai sensi del comma 3 sono comunicate al Ministro della Salute e al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono pubblicate nel sito internet della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
5. Nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione nazionale e dell'Unione Europea in materia di riconoscimento dei percorsi formativi e dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione all'Albo e dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico sono ammessi a sostenere l'esame di Stato i soggetti in possesso di titoli di studio equivalenti a quelli previsti dalle tabelle di cui al comma 2 del presente articolo, così come dettato nella detta normativa.

ART. 4

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio, in qualunque forma giuridica svolto, delle professioni di Chimico e di Fisico.
2. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di appartenenza rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione di iscrizione.
4. L'iscritto all'Albo può richiedere all'Ordine di iscrizione il rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo.
5. L'iscrizione all'Albo determina l'iscrizione all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) nell'ipotesi di esercizio delle professioni di Chimico e Fisico, come definito al successivo art. 5, comma 1, del presente atto, ai sensi dello statuto di tale Ente previdenziale.

ART. 5

Esercizio della professione e tutela dei titoli professionali

1. Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.
2. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo.
3. L'iscritto all'Albo è tenuto al rispetto del codice deontologico, oltre che di tutte le altre disposizioni normative applicabili alle professioni di Chimico e di Fisico.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici emana il codice deontologico, rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Sino all'emanazione di tale codice deontologico resta in vigore quello approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

ART. 6



Articolazione territoriale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

1. L'articolazione territoriale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici coincide con l'articolazione territoriale degli Ordini dei Chimici presenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Resta fermo che, entro la data di scadenza del mandato dell'ultimo Consiglio dell'Ordine dei Chimici eletto ed in carica all'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli Ordini dei Chimici e dei Fisici sono articolati, ove non lo siano ancora, con un numero minimo di 250 iscritti o con una competenza territoriale sulla base di circoscrizioni geografiche per una o, in via subordinata, più regioni confinanti.

ART. 7

Procedimenti disciplinari

1. Fino all'adozione, da parte del Ministero della Salute, dei regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, i procedimenti disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina in carica presso gli Ordini dei Chimici alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Nell'ipotesi in cui sia sottoposto a procedimento disciplinare un iscritto al settore Fisica dell'Albo, il Consiglio di Disciplina decidente è integrato per l'affare, mediante sorteggio tra i propri iscritti da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di iscrizione del soggetto sottoposto a procedimento, da un numero di iscritti al settore Fisica dell'Albo tale da garantire la maggioranza di un membro rispetto al numero dei componenti iscritti al settore Chimica dell'Albo.

ART. 8

Disposizioni transitorie

1. All'entrata in vigore del presente atto, l'Albo dell'Ordine dei Chimici – Sezione A confluisce nell'«Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici – sezione A – settore Chimica». I Chimici iscritti a tale data conservano i diritti acquisiti, ivi inclusa l'anzianità di iscrizione.
2. All'entrata in vigore del presente atto, l'Albo dell'Ordine dei Chimici – Sezione B confluisce nell'«Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici – sezione B – settore Chimica». I Chimici Junior iscritti a tale data conservano i diritti acquisiti, ivi inclusa l'anzianità di iscrizione.
3. La numerazione degli iscritti all'Albo sarà unica e progressiva, con preliminare inserimento degli iscritti di cui ai precedenti commi 1 e 2 nelle rispettive sezioni.
4. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di Chimico, i Consigli Direttivi degli Ordini dei Chimici e dei Fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Chimica e alla sezione B - settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate e che dimostrino: *i*) di svolgere da almeno 5 anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; *ii*) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno 5 anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità; *iii*) oppure di svolgere da almeno 5 anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti *iv*) oppure di avere svolto da almeno 5 anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.



5. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di Fisico, i Consigli Direttivi degli Ordini dei Chimici e dei Fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate e che dimostrino: *i)* di svolgere da almeno 5 anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; *ii)* oppure di svolgere da o aver svolto per almeno 5 anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità; *iii)* oppure di svolgere da almeno 5 anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; *iv)* oppure di avere svolto da almeno 5 anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; *v)* oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.
6. I Consigli Direttivi degli Ordini dei Chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 svolgono anche le funzioni ed i compiti previsti per la commissione d'Albo.
7. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari al fine di disciplinare le modalità operative per l'esecuzione del presente atto. Le specifiche disposizioni statutarie o regolamentari emanate sono trasmesse al Ministero della Salute.
8. Fino alla data di entrata in vigore di tutte le norme regolamentari e statutarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, in quanto compatibili.

ART. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore in data 16 maggio 2018.



TABELLA A

Titoli di studio che permettono l'accesso all'esame di Stato per la sezione A – settore chimica

Laurea magistrale in una delle seguenti classi:

- LM 13 farmacia e farmacia industriale;
- LM 54 scienza chimiche;
- LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale.

Laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- Classe 14/S farmacia e farmacia industriale;
- Classe 62/S scienze chimiche;
- Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale.

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:

- diploma di laurea in chimica;
- diploma di laurea in chimica industriale;
- diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica e tecnologia farmaceutiche;
- diploma di laurea in farmacia.

TABELLA B

Titoli di studio che permettono l'accesso all'esame di Stato per la sezione B – settore chimica

Laurea in una delle seguenti classi:

- L 27 – scienze e tecnologie chimiche;
- L 29 – scienze e tecnologie farmaceutiche;

Laurea in una delle classi:

- Classe 21 – scienze e tecnologie chimiche;
- Classe 24 – scienze e tecnologie farmaceutiche;



TABELLA C

Titoli di studio che permettono l'accesso all'esame di Stato per la sezione A – settore fisica

Laurea magistrale in una delle seguenti classi:

- Classe LM 17 – fisica;
- Classe LM 58 – scienze dell'universo;
- Classe LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

Laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- Classe 20/S – fisica;
- Classe 66/S – scienze dell'universo;
- Classe 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:

- Diploma di laurea in fisica.

TABELLA D

Titoli di studio che permettono l'accesso all'esame di Stato per la sezione B – settore fisica

Laurea in una delle seguenti classi di:

- Classe L30 – scienze e tecnologie fisiche.

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti nella seguente classe:

- Classe 25 – scienze e tecnologie fisiche.